



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 28 febbraio 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2935/2022 R.G. e vertente

fra

e

rappresentate e difese dall'avv. C. Massimo Oriolo ed elettivamente domiciliate presso il di lui studio, in Villa d'Agri, alla via A. Moro n. 13, giusta mandato in atti;

RICORRENTI

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F. 80185250588), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso, ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Debora Infante, giusta autorizzazione dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza alla trattazione diretta ex art. 417 bis cpc e delega dell'USR per la Basilicata, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza, in Potenza, alla Piazza delle Regioni n. 1 Potenza, come in atti;

RESISTENTE

Conclusioni: come in atti.

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso, depositato il 17.11.2022 e ritualmente notificato, e parti indicate in epigrafe, quali docenti non di ruolo (ovvero di recente immissione in ruolo) che hanno prestato servizio con contratti a termine sino al 30 giugno o sino al 31 agosto alle dipendenze del Ministero convenuto e, in particolare,

nell'a.s. 2021/2022, mentre nell'a.s. 2019/2020, adivano il giudice del lavoro ed esponevano che per il periodo in cui avevano lavorato con contratto a tempo determinato non avevano usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), sebbene avessero svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e fossero sottoposte agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti; che tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari era in contrasto clausola 4 Direttiva 1999/70 CE, con la giurisprudenza europea e la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Tanto premesso, adivano il Tribunale e domandavano di accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti (anche per il futuro e sino alla data della immissione in ruolo se ancora non immessi in ruolo) ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui al presente ricorso; condannare, per l'effetto, il Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rapp. p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti delle seguenti somme: per la € 500,00; per la € 500,00; per la sig.ra € 500,00 e per la sig.ra € 500,00, oltre ad eventuali ulteriori somme per le causale dedotte in premessa e maturate in corso di causa, con le maggiorazioni di legge, quale contributo alla formazione del ricorrente; con vittoria delle spese e degli onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si costituiva il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, e domandava di dichiarare il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione; di respingere la domanda, siccome infondata sia in fatto e diritto; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, escludere dal computo gli anni scolastici in cui la prestazione lavorativa è stata resa in modo residuale e discontinuo in considerazione delle supplenze brevi e saltuarie; rigettare per infondatezza la domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione e di accessori in qualsiasi forma; con vittoria di spese. L'amministrazione rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle allegazioni e rivendicazioni avversarie.

La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 28 febbraio 2023, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione del difetto di giurisdizione, atteso che le rivendicazioni delle ricorrenti discendono direttamente dall'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015. Dall'assenza dell'esercizio del potere da parte della P.A. consegue, quindi, che la posizione giuridica controversa debba qualificarsi in termini di diritto soggettivo la cui giurisdizione appartiene al giudice adito.

3. La domanda merita accoglimento.

È circostanza documentata, e non contestata, che le parti ricorrenti, docenti precarie, abbiano prestato la propria attività in forza di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022 e 2019/2020.

Con il presente giudizio, le lavoratrici lamentano di essere state illegittimamente escluse, in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla

fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge 107/2015 e domandano la condanna del Ministero convenuto alla corresponsione dell'importo di euro 500,00 ciascuna, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.

Sulla questione in esame, la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza del 18 maggio 2022, ha affermato che “... *la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza ...*”.

Anche il Consiglio di Stato, con sentenza 16 marzo 2022, n. 1842, ha affermato, in parte motiva, che spetta all'amministrazione “... *l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio ... E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così*

colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo... “ così dichiarando la illegittimità degli atti impugnati e, in particolare, il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, la nota applicativa del 15 ottobre 2015, n. 15219, e il D.P.C.M. 28 novembre 2016, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della carta docente.

Orbene, in applicazione dei richiamati principi, ai quali si ritiene di dare continuità, non avendo l'Amministrazione resistente dedotto e provato nulla in relazione alle condizioni di lavoro e alle ragioni richiamate nella clausola 4 che possano giustificare la diversità di trattamento riservato ai docenti precari in relazione alla carta docenti, in accoglimento del ricorso, accertato il diritto delle ricorrenti ad ottenere la carta docenti in relazione all'a.s. 2021/2022, per

e in relazione all'a.s. 2019/2020, per _____, l'Amministrazione convenuta va condannata alla corresponsione dell'importo di € 500,00 in favore di ciascuna ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

P.Q.M.

il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da :

_____ la, con ricorso depositato il 17.11.2022, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1. accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docenti in relazione all'a.s. 2021/2022, per

_____, e in

relazione all'a.s. 2019/2020, per _____, per l'importo di euro 500,00 ciascuna;

2. condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, alla corresponsione di € 500,00 in favore di ciascuna parte ricorrente, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
3. condanna il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in € 900,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Potenza, 28 febbraio 2023.

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis